



Decisione/0058/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0056/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Luca De Gennaro - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Salvatore Lombardo - Componente

Luca Cestaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sull'istanza di riabilitazione numero 0056/CFA/2024-2025 proposta dal Sig. Marcello Federico in data 30.10.2024;

Vista l'istanza di riabilitazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore all'udienza del 28.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e uditi l'Avv. Marco Torriero per il Sig. Marcello Federico e l'Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Il processo origina dall'istanza, presentata il 30.10.2024 ai sensi dell'art. 42 del C.G.S., con cui Marcello Federico chiede la riabilitazione dalla condanna inflittagli dal Comitato regionale del Lazio con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 102/LND del 6.12.2022. Il Comitato regionale, in particolare, sanzionava l'istante con la squalifica per 5 anni (fino al 5/12/2017) e con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Tanto per una condotta assunta, allorché era allenatore della Bovillese, in occasione della gara tra la medesima Bovillese e l'Atletico Fontana Liri disputata il 2-12-2012 nell'ambito del campionato di 2^a categoria. La decisione era, poi, confermata dalla Commissione disciplinare territoriale (v. il Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013, in atti).

La condotta sanzionata è descritta nella menzionata decisione del Comitato regionale del Lazio: « allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, reiterava tale comportamento dall'esterno del recinto di gioco, proferendo gravi minacce e offese, pronunciando frase blasfema, istigandogli contro i propri calciatori. A fine gara, rientrava sul terreno di gioco, correndo verso l'arbitro e con assurda violenza e dopo aver preso la rincorsa gli sferrava un forte calcio in direzione dell'addome che riusciva ad attingere con l'avambraccio evitando conseguenze maggiori.

L'arbitro riportava forte dolore all'arto. L'allenatore veniva allontanato dai dirigenti di entrambe le Società. Mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo accompagnato dal presidente della Società, dal dirigente accompagnatore e dal capitano della squadra, avvicinava l'arbitro e lo intimidiva con gravi minacce, invitandolo a non riportare sul referto di gara quanto accaduto, in questa circostanza lo colpiva con un calcio da dietro sulle gambe procurandogli forte dolore».

1.2. La parte rappresenta che dall'episodio in questione, definito nella stessa istanza "censurabile", non ha ricavato nessun vantaggio economico e che, per lungo tempo, ha 'reciso' ogni legame dal mondo del calcio.

Nel corso degli anni, peraltro, intraprendeva l'attività di fisioterapista e, «da soggetto perfettamente integrato nel tessuto sociale del



proprio Comune», svolgeva attività di volontariato collaborando con diverse associazioni impegnate nel sociale. Il Comune di Veroli gli attribuiva, inoltre, un encomio per aver promosso una raccolta fondi, nel corso della pandemia di Covid-19, in favore delle famiglie in difficoltà. Alla luce di tali circostanze, la condotta dell'istante si paleserebbe 'incensurabile' sotto il profilo civile e penale, non essendo stato, inoltre, assoggettato ad alcuna misura di prevenzione.

1.3. In epoca recente, tuttavia, l'istante era nuovamente sanzionato in ambito sportivo; in particolare, gli era irrogata la squalifica di un anno per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 co. 1 del CGS in relazione all'art. 21, comma 9, del C.G.S. e agli articoli 37, comma 1 e 2 del regolamento del settore tecnico. Ciò per aver svolto il ruolo di preparatore atletico dell'A.S.D. Città Monte S.G. campano (militante nel campionato di promozione regione Lazio) per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024 nonostante la perdurante efficacia della preclusione disposta in ragione dell'episodio del 2012.

Il Tribunale federale territoriale del Lazio, nel comunicato ufficiale n. 16 del 26/07/2024 (Lega nazionale dilettanti, stagione sportiva 2024/2025), irrogava la descritta sanzione sulla base della seguente motivazione: «*avendo*» Marcello Federico «*compiuto attività rilevante per l'ordinamento federale, il sig. Federico, benché colpito dalla sanzione della preclusione, rientra comunque nell'applicazione del Codice di Giustizia Sportiva ai sensi dell'art. 2, comma 2 del medesimo C.G.S. e la sanzione a esso irroganda andrà scontata nell'eventuale momento in cui la sua preclusione andrà a cessare*»; conseguentemente, il Tribunale territoriale stabiliva, in dispositivo, che la sanzione "decorresse" «*dal giorno successivo... al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione*».

1.4. La parte rileva che, alla luce della descritta statuizione del Tribunale federale, si trova nell'impossibilità di scontare la squalifica poiché ciò potrà avvenire solo quando sarà cessata la preclusione. Non potendo scontare tale squalifica, l'istante neppure potrebbe chiedere la riabilitazione in quanto non potrebbe mai avere inizio il periodo di tre anni previsto dall'art. 42, comma 1, del C.G.S. per chiedere, appunto, tale beneficio. Tanto porrebbe l'istante in una situazione 'kafkiana' per l'impossibilità di estinguere la sanzione irrogata più di recente.

1.5. La Procura federale, con memoria depositata in data 25.11.2024 e notificata all'istante, eccepisce, in rito, l'improcedibilità della domanda poiché la preclusione non potrebbe essere oggetto di riabilitazione; tale conclusione si imporrebbe in quanto, da un lato, l'art. 42 del C.G.S. si riferisce solo all'inibizione e alla squalifica e, dall'altro, per la sua perpetuità, la preclusione non sarebbe suscettibile di essere 'scontata' o 'estinta', come richiesto dalla medesima disposizione.

Nel merito, la Procura rileva come non sussistano i presupposti per concedere la riabilitazione in quanto non sussistono le condizioni di cui all'art. 42 co. 1 lett. b) e c) in ragione dell'ulteriore sanzione irrogata all'istante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. L'istanza è palesemente infondata nel merito per le ragioni di seguito esposte e tanto consente di prescindere dall'esame di due questioni preliminari che meritano tuttavia una menzione.

2.2. In primo luogo, si può prescindere dalla questione dell'ammissibilità dell'istanza, depositata in un formato irregolare; va, peraltro, puntualizzato che l'istanza, pur sottoscritta digitalmente, è un'immagine di un file analogico e, in quanto tale, non è conforme all'art. 9, comma 1, delle Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della FIGC (Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico approvate con C.U. n. 160/A del 29 gennaio 2021) a mente del quale «*gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti: ...c) sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti*».

2.3. In secondo luogo, si può parimenti accantonare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Procura federale – che pure non appare *ictu oculi* infondata - secondo cui la riabilitazione non sarebbe applicabile alla sanzione della preclusione.

3. Nel merito, va richiamato l'art. 42 del C.G.S. che consente la riabilitazione purché concorrano tre condizioni, ossia: «*a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta*».

In assoluta coerenza con la lettera della norma che richiede la 'concorrenza' delle condizioni, queste Sezioni Unite, in più occasioni, hanno chiarito che le tre condizioni devono essere presenti cumulativamente e non alternativamente (C.F.A., Sezioni Unite n. 22/2020-2021; n. 19/2021-2022 e n. 76/2022-2023).

4. Ebbene, nel caso di specie, se può ritenersi rispettata la prima delle condizioni per non aver tratto l'interessato alcun beneficio



economico dalla vicenda che ha originato la prima sanzione, non v'è dubbio che siano assenti le altre due condizioni.

5. Quanto, in particolare, alla condizione di cui all'art. 42, lett. b), ossia che « *l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione*», valga il rilievo per cui l'autodichiarazione è riferita ai soli profili civili e penali ma non al profilo sportivo.

Del resto, tale autodichiarazione non avrebbe potuto essere resa rispetto al profilo sportivo – almeno non veridicamente – in quanto l'istante, come si è detto, si è reso protagonista di un'ulteriore infrazione dell'ordinamento sportivo sanzionata con un anno di squalifica (v. *supra* il capo 1.3).

In presenza di un'autodichiarazione necessariamente incompleta rispetto a quanto richiesto dalla norma è evidente che la riabilitazione non possa essere concessa.

6.1. Sebbene quanto esposto sia già dirimente nel senso del rigetto dell'istanza, giova aggiungere che neppure sussiste la condizione di cui all'art. 42, lett. c), ossia che «*ricorran particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta*».

In merito, come già affermato da queste Sezioni Unite (v. CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023), il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell'art. 42 non può prescindere dal considerare: «- la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell'interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l'interessato con vantaggio per l'istituzione sportiva».

6.2. Ebbene, il giudizio prognostico è senz'altro negativo in rapporto alla gravità dell'infrazione a suo tempo commessa, consistita in un'aggressione nei confronti del direttore di gara caratterizzata non solo da ingiurie e minacce, ma anche da veri e propri atti di violenza fisica avendo l'istante attinto il medesimo arbitro con due forti calci.

In merito, occorre ribadire che la figura del direttore di gara «è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo». Conseguentemente, l'ordinamento sportivo «non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro» (CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023).

6.3. Giova osservare che il giudizio prognostico risulta ulteriormente negativo alla luce della circostanza che il richiedente ha già commesso una infrazione, seppur diversa, dell'ordinamento sportivo, per la quale è stato sanzionato con una squalifica di un anno, come sopra descritto.

Tale circostanza appalesa in modo evidente la manifesta infondatezza della richiesta avanzata, volta a ottenere la riabilitazione al fine di «scontare» la sanzione più recente, irrogata proprio per aver svolto un'attività non consentita in ragione della perdurante efficacia della sanzione precedente (per la quale si richiede la riabilitazione).

L'essersi reso responsabile di un'ulteriore violazione in ambito sportivo, anziché costituire un elemento a favore della richiesta – come parrebbe ritenere il ricorrente – rappresenta un dato che induce a formulare una prognosi negativa sia in merito al ravvedimento del condannato sia alla possibilità di reiterazione di analoghe condotte.

Del resto, anche sotto un profilo logico, il giudizio *ex post* richiesto alla Corte federale dalla disposizione – che, come detto, deve valutare «*che l'infrazione non sarà ripetuta*»- non ha alcuna ragion d'essere nel momento in cui l'interessato abbia già dimostrato *ex ante*, per *facta concludentia*, di non essersi in alcun modo ravveduto.

7. In conclusione, per le considerazioni che precedono, non sussistono le condizioni previste all'art. 42 del C.G.S. per la concessione della riabilitazione richiesta e, pertanto, l'istanza non può essere accolta.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di riabilitazione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce